

Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 81 del 2015.

La sentenza del Tribunale di Lecce n. 857 del 4 febbraio 2026 affronta la questione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 81 del 2015, con particolare riferimento ai profili temporali di nascita ed estinzione del diritto. Il Tribunale ha rigettato il ricorso di una lavoratrice che aveva prestato attività con contratto a tempo determinato dal gennaio al novembre 2020 e aveva manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza solo nel febbraio 2021, lamentando che la società avesse assunto altri dipendenti a tempo indeterminato sia a fine dicembre 2020 che nel gennaio 2022. La decisione si fonda su due principi fondamentali: il diritto di precedenza sorge solo nel momento in cui il lavoratore manifesta per iscritto la propria volontà di avvalersene, sicché le assunzioni effettuate **prima di tale manifestazione non violano il diritto stesso**, e il diritto **si estingue decorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal momento in cui è stato esercitato**. Il Tribunale ha richiamato la *Cassazione civile n. 19348/2024*, secondo cui il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza dal momento della maturazione del requisito soggettivo fino a sei mesi dalla cessazione del rapporto, e le assunzioni rilevanti sono quelle effettuate dal datore di lavoro entro i dodici mesi decorrenti dall'esercizio del diritto.